

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) sentenza del 17 giugno 2003, RUIANU contro ROMANIA, ricorso n. 34647/1997. Mancata esecuzione per oltre otto anni delle decisioni giudiziarie, che ingiungevano ai vicini del ricorrente di demolire la casa che avevano edificato in parte sul suo terreno. Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Diniego di accesso ad un tribunale. Sussistenza**

ROMANIA  
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo)  
**CASO RUIANU contro ROMANIA**

SENTENZA del 17 giugno **2003** Ricorso n° 34647/97

***La sentenza così motiva***

(traduzione non ufficiale a cura del dott. Silvio **Favari**)

SECONDA SEZIONE

CASO **RUIANU c. ROMANIA**

(ricorso n° 34647/97)

SENTENZA

STRASBURGO

17 giugno 2003

**Sul caso Ruianu c. Romania,**

La Corte europea dei Diritti Umani (seconda sezione), *riunita* in una camera formata da:

Sig. J.P. Costa, *presidente,*

L. Loucaides,

C. Birsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Sig.ra W. Thomassen

A. Mularoni, *giudici,*

e dalla Sig.ra S. Dolle, *cancelliere di sezione,*

Dopo aver deliberato in camera di consiglio, il 20 maggio 2003,

Emette la seguente sentenza, adottata nella stessa data:

**PROCEDURA**

1. All'origine del caso vi è il ricorso (n° 34647/97) contro la Romania e nel quale un cittadino di quello stato, Sig. Gheorghe Ruianu (il ricorrente), aveva adito la Commissione europea dei diritti umani (Commissione) il 12 settembre 1995, ai sensi del vecchio

articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (la Convenzione).

A seguito del decesso del ricorrente, sopraggiunto il 1° marzo 2002, la sua vedova, Sig.ra Ana Ruianu, ha espresso, il 20 marzo 2002, il desiderio di dar seguito al ricorso. Per ragioni di praticità, la presente sentenza continuerà a designare il Sig. Ruianu come il "ricorrente", benché tale qualità andrebbe oggi attribuita alla Sig.ra Ruianu (sentenza *Dalban c. Romania* [GC], n° 28114/95, § 1, CEDU 1999-VI).

2. La parte ricorrente è rappresentata dall'avv. O. Savu, avvocato del foro di Bucarest. Il governo rumeno ("Il governo") è rappresentato dalla Sig.ra C.I. Tarcea, agente del governo rumeno presso la Corte europea dei diritti umani, per conto del Ministero della Giustizia.
3. Il ricorrente lamentava la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie definitive, che imponevano ad un terzo di demolire una costruzione edificata in parte sul suo terreno, invocando in particolare l'articolo 6 § 1 della Convenzione.
4. Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1° novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo n°11 della Convenzione (articolo 5 § 2 del protocollo n° 11).
5. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). In seno a questa, la camera incaricata di esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita ai sensi dell'articolo 26 § 1 del regolamento.
6. Il 10 luglio 2001, la prima sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo.
7. Sia il ricorrente, sia il Governo hanno depositato le loro osservazioni scritte sulla ricevibilità e sul merito del caso. (articolo 59 § 1 del regolamento).
8. Il 1° novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il ricorso in oggetto è stato attribuito alla seconda sezione, così composta (articolo 52 § 1).
9. Il 3 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 61 § 3 del regolamento della Corte, il presidente della camera ha accordato alla Sig.ra Ioana Tomoială l'autorizzazione a presentare osservazioni scritte su alcuni aspetti del caso. Tali osservazioni sono pervenute alla Corte, mediante le lettere del 2 ottobre 2001, 7 marzo 2002 e 7 gennaio 2003.
10. Ai sensi dell'articolo 61 § 5 del regolamento, il ricorrente ha risposto a tali osservazioni per iscritto, l'11 gennaio ed il 21 febbraio 2003 ed il governo ha risposto il 28 febbraio 2002.
11. Il 18 dicembre 2002, la Corte ha deciso che si sarebbe pronunciata, ai sensi dell'articolo 29 §§ 1 e 3 della Convenzione, sia sulla ricevibilità, sia sul merito. La Corte ha parimenti invitato le parti a presentare le loro ulteriori osservazioni sul merito, ed il ricorrente a presentare la sua domanda di equa soddisfazione.
12. L'11 gennaio 2003, il ricorrente ha trasmesso alla Corte le sue ulteriori osservazioni sul merito, nonché la sua richiesta di equa soddisfazione.

## **IN FATTO**

### **I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE**

13. Il ricorrente nacque nel 1930 e ha risieduto in Târgu-Jiu, fino al giorno del suo decesso, il 1° marzo 2002.

### **A. La domanda cautelare e l'azione di rivendicazione proposta dal ricorrente**

14. Nel 1992, i vicini del ricorrente, ossia la famiglia della terza interveniente, Sig.ra Ioana Tomoială, iniziarono a costruire un edificio a due piani, per uso laboratorio e negozio di pasticceria.
15. In data imprecisata, il ricorrente presentò un'istanza cautelare, al presidente del tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, lamentando che la costruzione- divisorio che i suoi vicini avevano iniziato a costruire, occupava una parte del suo terreno e gli arrecava danno. La famiglia Tomoială aveva oltrepassato il confine tra le due proprietà, occupando una porzione di terreno pari a 20 metri di lunghezza e 0,90 metri di larghezza. Il ricorrente

chiese che i lavori fossero immediatamente sospesi fino alla soluzione delle lite tra sé ed i suoi vicini.

16. Con ordinanza cautelare del 6 agosto 1992, il presidente del tribunale di prima istanza ordinò la cessazione dei lavori di costruzione, intrapresi dalla famiglia Tomoială. La decisione era immediatamente esecutiva, senza altre formalità. In virtù di tale decisione, il 10 agosto 1992, un ufficiale giudiziario si recò sul posto per procedere alla sua esecuzione. I debitori non risposero alla sua interpellanza. L'ufficiale giudiziario constatò nel processo verbale, stilato in quell'occasione, lo stato della costruzione edificata "molto vicino al muro della casa dei ricorrenti".
17. Il 9 settembre 1992, il ricorrente adì il tribunale di prima istanza, con un'azione di rivendicazione, concernente il terreno occupato dalla costruzione, rivolta contro Nicolae Tomoială, marito della Sig.ra Ioana Tomoială e suo figlio Romeo-Daniel Tomoială. Il ricorrente fece notare che la costruzione in oggetto gli arrecava pregiudizio e domandò al tribunale di constatare l'illegalità dell'occupazione del terreno e, di conseguenza, di ordinare la demolizione della costruzione.
18. Con sentenza del 1° luglio 1993, il tribunale accolse parzialmente la domanda del ricorrente, riconoscendo il suo diritto di proprietà sul terreno suddetto, e ingiunse a Nicolae e a Romeo- Daniel Tomoială di non ostacolare più il godimento del ricorrente su quel terreno.
19. Il ricorrente ricorse in appello davanti al tribunale dipartimentale di Gorj, chiedendo che i convenuti fossero condannati anche a demolire la costruzione. L'appello fu accolto il 5 novembre 1993 e il tribunale dipartimentale di Gorj ordinò la demolizione della parte di costruzione edificata sul terreno del ricorrente.
20. La decisione divenne definitiva, dopo essere stata confermata da una sentenza del 14 giugno 1994, emessa dalla Corte d'appello di Craiova.

## **B. Tentativi d'esecuzione della decisione del 5 novembre 1993**

21. Alla decisione del 5 novembre 1993 venne apposta la formula esecutiva il 23 novembre 1994. Di conseguenza, fu ingiunto a Nicolae e Romeo- Daniel Tomoială di ottemperare a tale decisione. I convenuti non si conformarono a tale decisione, poiché la costruzione era in realtà una casa, della quale solo un muro ed una parte del tetto si trovavano sul terreno del ricorrente e, perciò, la demolizione di quel muro avrebbe significato la demolizione dell'intero edificio.
22. Il 28 dicembre 1994, l'ufficiale giudiziario rimise il ricorrente in possesso del terreno in questione, piazzando dei picchetti che segnavano il confine tra il suo terreno e quello appartenente alla famiglia Tomoială.
23. Con lettera del 24 febbraio 1995, indirizzata al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, competente per l'esecuzione, il ricorrente, che aveva precedentemente richiesto di essere autorizzato lui stesso a demolire il muro in questione a spese dei suoi debitori, in esecuzione della decisione del 5 novembre 1993, annunciò che avrebbe rinunciato alla sua istanza per ragioni di salute e per l'impossibilità di farsi rappresentare da un membro della sua famiglia. Ciò nonostante, egli domandò, con la stessa lettera, che fossero seguite le procedure abituali in vista dell'esecuzione forzata.
24. Il 12 giugno 1995, un ufficiale giudiziario ingiunse al debitore di ottemperare alla decisione del 5 novembre 1993, entro il termine di due settimane. Il muro non fu demolito, così che, il 30 novembre 1995, il ricorrente domandò nuovamente l'esecuzione, ma invano.
25. Nel 1996, il ricorrente indirizzò una lettera al Consiglio superiore della magistratura, lamentando la mancata esecuzione della decisione del 5 novembre 1993.
26. In risposta, il tribunale dipartimentale di Gorj informò il ricorrente, il 1° aprile 1996, che una nuova ingiunzione era stata notificata ai debitori, e che la demolizione era stata programmata per il 3 maggio 1996. Tuttavia, la decisione del 5 novembre 1993 non fu più eseguita in quella data.
27. Il 30 aprile, il 12 giugno, il 30 agosto ed il 15 settembre 1996, un ufficiale giudiziario si recò sul posto per procedere all'esecuzione della decisione in oggetto, senza riuscirvi. Nel processo verbale stilato in quell'occasione, l'ufficiale giudiziario notava che il ricorrente, creditore dell'obbligazione di esecuzione, rifiutava di recarsi sul posto, sostenendo che la

sua presenza non fosse né necessaria, né richiesta dalla legge. L'11 dicembre 1996, l'ufficiale giudiziario notava nel suo processo verbale che il ricorrente avrebbe dovuto predisporre gli strumenti necessari per procedere all'esecuzione della decisione in questione, ma non lo aveva fatto. L'ufficiale non precisava di quali strumenti si trattava.

28. Il 6 giugno, il 7 ottobre, il 18 giugno ed il 17 luglio 1998, il ricorrente indirizzò al tribunale dipartimentale di Gorj e alla Corte d'Appello di Craiova, altre lettere in vista dell'esecuzione. Egli continuò inoltre a richiedere l'esecuzione mediante lettere indirizzate al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, il 24 febbraio, il 22 marzo, il 19 aprile, il 4 maggio, il 10 maggio, il 11 maggio, il 7 giugno, il 12 giugno, il 23 giugno, il 7 luglio, il 31 agosto, il 21 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre 2000 ed il 2 febbraio 2001.

### **C. L'azione intentata dal consiglio municipale e l'intervento del ricorrente**

29. Nel 1993, il consiglio municipale di Târgu-Jiu intentò un'azione nei confronti di Romeo-Daniel Tomoială, davanti al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, chiedendo la demolizione della costruzione in oggetto. Il consiglio municipale fece notare che il convenuto aveva commesso una contravvenzione costruendo quell'edificio senza autorizzazione amministrativa, che gli era già stata inflitta un'ammenda, il 7 luglio 1993 e che era inoltre tenuto alla demolizione. Malgrado ciò, egli non si era conformato a tale obbligo.
30. Con sentenza del 4 gennaio 1994, il tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu accolse la domanda del consiglio municipale e ordinò a Romeo-Daniel Tomoială di demolire la costruzione edificata senza autorizzazione.
31. Il convenuto ricorse in appello, chiedendo alla Corte Suprema di Giustizia che il caso fosse rinviato ad un tribunale diverso da quello competente ex-lege, per motivi di buona amministrazione della giustizia. La Corte Suprema accolse la sua domanda il 7 luglio 1994, rinviando il fascicolo davanti al tribunale dipartimentale di Timiș, affinché questi si pronunciasse sull'appello proposto dal ricorrente. Il 29 settembre 1994, il tribunale dipartimentale di Timiș accolse l'appello, rinviando il fascicolo per un nuovo giudizio sul merito davanti al tribunale di prima istanza di Timișoara.
32. In occasione del nuovo giudizio sul merito, il ricorrente intervenne nella procedura, in favore del consiglio municipale. Con decisione del 19 gennaio 1995, il tribunale di prima istanza accolse le domande del consiglio municipale e del ricorrente, ordinando la demolizione della costruzione.
33. Questa decisione venne confermata, il 9 dicembre 1996, dal tribunale dipartimentale di Timiș. Il 6 marzo 1997, il ricorso della parte convenuta fu annullato dalla Corte d'appello di Timișoara per il mancato pagamento dei diritti di cancelleria.

### **D. Tentativi di esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995 e opposizioni all'esecuzione**

34. Il 3 ottobre 1996, i coniugi Tomoială divennero proprietari dell'immobile, per effetto di un contratto di permuta con il loro figlio, Romeo-Daniel. Il 27 febbraio ed il 12 marzo 1998, ai coniugi suddetti fu ingiunto di ottemperare alla decisione del gennaio 1995.
35. Essi proposero due volte opposizione all'esecuzione. La prima fu definitivamente rigettata dalla Corte d'appello di Craiova, il 17 aprile 1997. Nella seconda procedura, l'opposizione all'esecuzione dei coniugi Tomoială fu respinta da una sentenza del 7 gennaio 1999, del tribunale di prima istanza di Râmnicu-Vâlcea, cui il fascicolo era stato rinviato dalla Corte Suprema di Giustizia, il 19 giugno 1998, su domanda delle parti. La decisione fu confermata da una sentenza definitiva della Corte d'appello di Pitești del 19 novembre 1999.
36. In seguito, il ricorrente continuò la procedura per ottenere l'esecuzione della decisione del 5 novembre 1993, nonché della decisione del 19 gennaio 1995. Il 24 febbraio ed il 22 marzo 2000, indirizzò alcune lettere, in questo senso, al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu e al tribunale dipartimentale di Gorj.
37. Il 6 aprile 2000, il tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu inviò al ricorrente una lettera per informarlo che, nonostante la data dell'esecuzione forzata fosse stata fissata successivamente al 16 gennaio, 27 febbraio, 27 aprile, 3 giugno e 11 settembre 1998,

tale esecuzione non sarebbe stata possibile poiché gli ufficiali giudiziari non disponevano degli strumenti necessari per far demolire l'immobile in questione. Il tribunale informò il ricorrente che incombeva al consiglio municipale l'obbligo di mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari tali strumenti.

38. Il ricorrente continuò a richiedere l'esecuzione, lamentando la passività delle autorità amministrative e giudiziarie. Inviò alcune lettere in questo senso al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, il 19 aprile, il 4 maggio, il 10 maggio, l'11 maggio, il 7 giugno ed il 12 giugno 2000.
39. Con lettera non datata, il tribunale di prima istanza fece sapere al ricorrente che egli aveva il diritto di pretendere l'esecuzione della decisione in questione, con il sostegno del consiglio municipale.
40. 13 giugno 2000, il tribunale informò il ricorrente che un esperto era stato incaricato di preparare la demolizione, o di identificare gli strumenti necessari a tal fine, nonché di valutare il costo dell'operazione. Il tribunale gli segnalava, inoltre, che gli ufficiali giudiziari avevano chiesto a più riprese ma invano, al comune, i mezzi necessari all'esecuzione.
41. Il 28 luglio 2000, alle ore 10:20 del mattino, un ufficiale giudiziario si recò sul posto, per procedere all'esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995, sulla base della perizia che era stata effettuata nella causa. Era assistito da un distaccamento di polizia, agli ordini del tenente- colonnello Petrescu. Il vice- sindaco era anch'egli presente in qualità di rappresentante del consiglio municipale. L'ufficiale giudiziario era accompagnato da tecnici muniti degli strumenti necessari alla demolizione, ossia macchine ed altri strumenti. Al loro arrivo sul posto, l'ufficiale constatò che i quattro membri della famiglia Tomoială, tra i quali Nicolae e Romeo-Daniel Tomoială, erano saliti sul tetto dell'edificio. Avevano su di loro delle bottiglie piene di benzina e minacciarono di suicidarsi, opponendosi in tal modo all'esecuzione forzata, sostenendo che le decisioni giudiziarie che ordinavano la demolizione erano ingiuste.
42. Gli agenti dello Stato tentarono di convincere la famiglia Tomoială a non manifestare più in tal modo la loro opposizione. Dopo un po' di tempo, Nicolae Tomoială scese dal tetto. Subito dopo cosparses i suoi abiti di benzina e si diede fuoco con un accendino, nonostante i tentativi dei poliziotti di fermarlo. A questo punto i poliziotti intervennero con la forza e riuscirono a spegnere le fiamme. Tuttavia in seguito, il sig. Tomoială salì di nuovo sul tetto dell'edificio e nonostante fu chiamata un'ambulanza, venne trasportato in ospedale su una delle sue automobili.
43. Nella stessa giornata del 28 luglio 2000, la famiglia Tomoială aveva piazzato due automobili davanti all'entrata della sua proprietà, per rendere impossibile l'intervento delle macchine, pronte per demolire la costruzione in questione. In queste condizioni, alle 11:30 del mattino, l'ufficiale giudiziario dispose il rinvio dell'esecuzione forzata a data non precisata.
44. Il 31 luglio 2000, Nicolae Tomoială morì in seguito alle ferite riportate.
45. Il ricorrente domandò l'esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995, mediante varie lettere indirizzate al tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu, il 31 agosto, il 21 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre 2000 ed il 2 febbraio 2001. Tali lettere non hanno avuto alcun seguito.

#### **E. Altre azioni del ricorrente**

46. Nel 1995, il ricorrente depositò anche una denuncia penale nei confronti di Romeo-Daniel Tomoială, per inosservanza delle decisioni giudiziarie. La procura presso il tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu emise una decisione di non luogo a procedere, poiché l'imputato non poteva essere ritenuto colpevole, visto che l'esecuzione non era stata portata a termine dall'ufficiale giudiziario. Questa decisione fu confermata il 4 maggio 1998 dalla procura presso la Corte d'appello di Craiova.

## **II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE**

### **A. Il codice civile**

47. Le disposizioni pertinenti del codice civile così recitano:

**Articolo 494:**

“Qualora delle piantagioni, delle costruzioni e dei lavori siano stati realizzati su un terreno da un terzo con materiale proprio, il proprietario del terreno può tenerle per sé o costringere il terzo a rimuoverle.

In quest’ultimo caso la rimozione delle piantagioni o delle costruzioni avverrà a spese di colui che le ha realizzate (...)”

**B. La legge n°50/1991 del 29 luglio 1991 sull’autorizzazione amministrativa delle costruzioni e su alcune misure per la costruzione di abitazioni**

48. Le disposizioni pertinenti della legge n° 50/1991, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n° 163 del 7 agosto 1991, così com’era in vigore all’epoca dell’azione, intentata dal consiglio municipale di Târgu-Jiu, volta alla demolizione dell’edificio della famiglia Tomoială, prima delle modifiche apportate dalla legge n° 453/2001 del 18 luglio 2001, così recitavano:

**Articolo 30**

“Qualora le persone che abbiano commesso contravvenzioni non si siano conformate alle disposizioni del processo verbale di contravvenzione, nel termine stabilito, il comune deve adire il tribunale affinché questi ordini, all’occorrenza (...), la demolizione delle costruzioni, qualora queste siano state eseguite senza autorizzazione (...)

Nel caso in cui tale domanda sia accolta, il tribunale stabilisce un termine per l’esecuzione di (tali) misure.”

**B. Il codice di procedura civile**

49. Le disposizioni pertinenti del Codice di procedura civile così dispongono:

**Articolo 49:**

“Ogni persona può intervenire in un processo che si svolge tra altre persone.

L’interveniente si ritiene che persegua i suoi interessi, qualora invochi il proprio diritto (...)

Si ritiene invece che egli intervenga in favore di una delle parti, qualora apporti soltanto il suo contributo nell’interesse di quest’ultima.”

**Articolo 53**

« L’interveniente diviene parte della procedura a decorrere dal momento in cui la domanda d’intervento è stata accolta; gli atti di procedura sono parimenti opponibili all’interveniente. »

**Articolo 54**

“L’interveniente può, a titolo accessorio, compiere ogni atto di procedura che non si ponga contro l’interesse della parte in favore della quale egli è intervenuto”

**Articolo 373**

“ (1) Le decisioni saranno eseguite per il tramite del tribunale che ha giudicato sul merito del caso (...)

(3) L’esecuzione è effettuata dagli ufficiali giudiziari (*executori judecătorești*).

(4) Nei casi previsti dalla legge, o qualora l’ufficiale lo ritenga necessario, gli agenti di polizia devono apportare il loro contributo alla realizzazione dell’esecuzione.”

50. L’articolo 373 del codice di procedura civile, succitato, è stato modificato dal regolamento del Governo (*Ordonanța de urgență a Guvernului*), n° 138/2000, del 14 settembre 2000, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n° 479 del 2 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 2

maggio 2001, ovvero sette mesi dopo la data della sua pubblicazione (articolo IX del regolamento n° 138/2000, così come modificato dal regolamento del Governo n° 290/2000).

51. Le disposizioni pertinenti del nuovo articolo 373 del codice di procedura civile così recitano:

“Le decisioni giudiziarie (...) sono eseguite dall’ufficiale giudiziario della circoscrizione territoriale del tribunale di prima istanza del luogo dove l’esecuzione sarà realizzata, se lì si trovano i beni oggetto dell’esecuzione (...)

Salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente, il tribunale competente per l’esecuzione è il tribunale di prima istanza della circoscrizione territoriale dove l’esecuzione avrà luogo.”

## **DIRITTO**

### **I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI**

52. La Corte rileva che il Sig. Gheorghe Ruianu è deceduto il 1° marzo 2002, ma che la sua vedova ed erede, la Sig.ra Ana Ruianu, ha espresso il desiderio di dar seguito al ricorso. La Corte ritiene, tenendo conto dell’oggetto del caso in questione e dell’insieme degli elementi a sua disposizione, che la Sig. ra Ana Ruianu possa affermare di avere un interesse, rispetto al caso in questione, sufficiente a giustificare il proseguimento dell’esame del ricorso e le riconosce perciò la capacità di sostituirsi al ricorrente (*cf. la sentenza Chiriacescu c. Romania*, n° 31804/96, § 29, 4 marzo 2003, inedita, e la sentenza *Hodos e altri c. Romania*, n° 29968/96, § 42, 21 maggio 2002, inedita).

### **II. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE**

53. Invocando il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva, il ricorrente lamenta l’impossibilità, che perdura da più di diciotto anni, di ottenere l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, che ordinano ai suoi vicini di demolire una costruzione edificata in parte sul suo terreno. Il ricorrente invoca l’articolo 6 della Convenzione, che in merito così dispone:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...), che deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)

54. La Corte osserva che il ricorrente invoca anche l’articolo 6, trattandosi del carattere irragionevole della durata della procedura d’esecuzione. La Corte ritiene tuttavia che il caso in questione debba essere esaminato dal punto di vista più generale del diritto d’accesso a un tribunale (*Immobiliare Saffi c. Italia* [GC], n° 22774/93, § 61, CEDU 1999-V).

#### **A. Sulla ricevibilità**

##### **1. Sulla qualità di vittima del ricorrente**

55. Secondo il Governo, il ricorrente non avrebbe potuto considerarsi vittima, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, di una violazione dell’articolo 6, riguardo alla mancata esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995. Il governo sostiene che tale decisione è stata resa nell’ambito di una procedura alla quale il ricorrente aveva partecipato soltanto a titolo accessorio, così che il tribunale non aveva deciso sui diritti di carattere civile del ricorrente. Il Governo sottolinea inoltre che, a differenza del caso *C.C.M.C. c. Romania* (n° 32922/96, decisione del 15 gennaio 1998, inedita), il ricorrente era intervenuto, nel presente caso, a titolo accessorio con il sostegno del consiglio municipale, nella procedura da quest’ultimo avviata contro la famiglia Tomoială e volta alla demolizione della costruzione edificata in parte sul suo terreno. Il Governo fa notare che la posizione del ricorrente in questa procedura è accessoria rispetto alla parte a favore della quale egli

è intervenuto, ovvero il consiglio municipale, e che pertanto il ricorrente può compiere soltanto gli atti procedurali favorevoli alla suddetta parte.

56. Il ricorrente contesta la tesi del Governo. Sostiene che può ritenersi vittima del mancato adempimento delle autorità alle loro obbligazioni, in qualità di depositari della forza pubblica in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie. Il ricorrente rileva che ha innanzitutto avviato lui stesso una procedura nei confronti della famiglia Tomoială, chiedendo la demolizione della parte di edificio situata sul suo terreno. Avendo avuto ragione, con decisione del tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu del 5 novembre 1993, richiese l'esecuzione forzata di tale decisione. Nonostante le sue numerose istanze, l'esecuzione non ha avuto luogo, sicché il ricorrente stesso ha deciso di inoltrare una domanda di intervento a titolo accessorio, in favore del consiglio municipale, che aveva avviato una procedura volta anch'essa alla demolizione della costruzione abusivamente edificata dalla famiglia Tomoială. Il ricorrente rileva inoltre che egli ha anche il diritto di richiedere l'esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995, emessa nell'ambito di quest'ultima procedura, tenuto conto del fatto che egli ha acquisito la qualità di parte nella procedura. Non riconoscergli il diritto di richiedere l'esecuzione di tale decisione equivarrebbe a renderla inefficace nei suoi confronti.
57. La Corte rileva che il diritto del ricorrente sulla parte di terreno occupata dalla costruzione edificata dai suoi vicini era stato riconosciuto definitivamente dalla decisione del 5 novembre 1993, che aveva inoltre ordinato la demolizione della suddetta costruzione, per lasciare il terreno in possesso del ricorrente. A tutt'oggi, la decisione non è stata eseguita.
58. La Corte rileva che, intervenendo in favore del consiglio municipale, in una procedura successiva avente lo stesso obiettivo di quella avviata in precedenza da lui stesso e decisa in suo favore, il ricorrente ha proseguito nei suoi tentativi per rendere effettivo il riconoscimento del suo diritto. Come osserva il Governo, il ricorrente ha in tal modo manifestato il suo interesse nella procedura, mentre il tribunale era stato adito, a titolo principale, con un'azione intentata dal consiglio municipale. La sua domanda è stata accolta, poiché il ricorrente poteva esigere, al pari del consiglio municipale, l'esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995. La Corte rileva che le due procedure avviate, l'una dal ricorrente e l'altra dal consiglio municipale, hanno effettivamente condotto allo stesso risultato, ovvero l'obbligo imposto alla famiglia Tomoială di demolire la costruzione edificata abusivamente, in quanto occupante parzialmente il terreno del ricorrente.
59. Nella misura in cui il ricorrente ha visto riconosciuto il suo diritto, nella decisione definitiva del 5 novembre 1993 che imponeva ai terzi l'obbligo di demolire, obbligo che non è stato tuttavia ancora eseguito nonostante i suoi numerosi tentativi, la Corte ritiene che egli si possa considerare vittima del non adempimento, da parte delle autorità, dei loro obblighi in tema di esecuzione delle decisioni giudiziarie, che su di loro incombono in qualità di depositarie della forza pubblica. In tali circostanze, la Corte non è tenuta ad esaminare separatamente la questione sulla legittimazione del ricorrente a ritenersi vittima della mancata esecuzione della decisione del 19 gennaio 1995, resa nell'ambito di una procedura, alla quale egli ha partecipato a titolo accessorio. Indubbiamente, non si tratta di una reiterazione della contestazione sui diritti di carattere civile del ricorrente, ma di una tra le tante azioni del ricorrente, volta ad ottenere l'esecuzione dell'obbligazione, derivante dalla decisione definitiva del 5 novembre 1993.
60. Pertanto, vi è motivo di respingere l'eccezione del Governo.

## *2. Sulla fondatezza della doglianza*

61. La Corte ritiene tale doglianza non manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non vi sia alcun altro motivo di irricevibilità. Dichiara pertanto il ricorso ricevibile.

## **B. Sul merito**

62. Il ricorrente sostiene che non si può pretendere che esegua lui stesso le decisioni giudiziarie, vista la complessità dei lavori e considerato il fatto che non è stato autorizzato a farlo dal tribunale. Egli sostiene inoltre che non gli può essere rimproverato

alcun ritardo nell'esecuzione e fa riferimento alle sue numerose richieste indirizzate all'ufficio degli ufficiali giudiziari del tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu e al municipio di Târgu-Jiu. Il ricorrente sottolinea che il rifiuto dei suoi vicini di rispettare una decisione giudiziaria definitiva, anche quando si manifesti mediante atti come la minaccia di suicidio, non può esonerare le autorità dello Stato, depositarie della forza pubblica, dai loro obblighi in tema di esecuzione. Egli rileva infine che l'intervento delle pubbliche autorità è richiesto proprio quando i debitori si rifiutano di eseguire spontaneamente una decisione giudiziaria.

- 63.** Il Governo sostiene che i ritardi nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate in favore del ricorrente non sono imputabili alle autorità, ma al ricorrente stesso, che non avrebbe richiesto costantemente l'esecuzione e che non avrebbe fornito all'ufficiale giudiziario gli strumenti necessari per procedere alla demolizione, oltre che ad altri fattori oggettivi come il suicidio di Nicolae Tomoială, che si era opposto, al prezzo della sua vita, all'esecuzione forzata avviata contro di lui. Il Governo rileva, inoltre, che il sistema giudiziario rumeno è effettivamente in grado di garantire l'esecuzione delle decisioni pronunciate dai tribunali.
- 64.** La terza interveniente sostiene che le decisioni giudiziarie che ordinano la demolizione dell'immobile appartenente alla sua famiglia sarebbero il risultato di un errore giudiziario e che dopo il suicidio di suo marito, il consiglio municipale avrebbe rinunciato a richiedere l'esecuzione forzata.
- 65.** La Corte ricorda che il diritto a adire un tribunale, garantito dall'articolo 6, tutela anche l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive e vincolanti che, in uno Stato che rispetta la preminenza del diritto, non possono rimanere inoperanti a scapito di una parte. Di conseguenza, l'esecuzione di una decisione giudiziaria non può essere impedita, inficiata o ritardata in maniera eccessiva (si vedano le sentenze *Burdov c. Russia*, n° 59498/00, § 34, 7 maggio 2002, inedita ; *Immobiliare Saffi c. Italia*, precitata, §§ 63, 66 e *Hornsby c. Grecia* del 19 marzo 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II, pp. 510-511, § 40).
- 66.** La Corte non è chiamata a valutare se l'ordinamento giuridico interno è in grado di garantire l'esecuzione delle decisioni pronunciate dai tribunali. In effetti, spetta ad ogni Stato contraente dotarsi di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente ad assicurare il rispetto delle obbligazioni positive che su di lui incombono. La Corte ha come unico compito quello di verificare se, nel caso di specie, le misure adottate dalle autorità rumene siano state adeguate e sufficienti (si veda, *mutatis mutandis*, la sentenza *Ignacolo-Zenide c. Romania* § 108, [GC], n° 31679/96, ECHR 2000-I).
- 67.** La Corte rileva che la procedura d'esecuzione è pendente dal novembre 1994. Dal dossier a disposizione della Corte risulta che il ricorrente ha seguito correttamente la procedura, richiedendo l'esecuzione. Per quanto riguarda la sua lettera del 24 febbraio 1995, che il Governo considera come una rinuncia all'esecuzione, la Corte osserva che con tale lettera il ricorrente ha rinunciato solamente alla sua richiesta di essere autorizzato lui stesso a demolire la costruzione, a spese dei debitori. Ciò nonostante, con la stessa lettera, egli ha richiesto espressamente che le normali procedure in vista dell'esecuzione forzata fossero portate avanti dal tribunale di prima istanza di Târgu-Jiu (si veda il paragrafo 23, *supra*).
- 68.** La Corte non può condividere l'argomento del Governo, secondo il quale il ricorrente avrebbe dovuto procurare lui stesso all'ufficiale giudiziario gli strumenti necessari per procedere all'esecuzione, ossia alla demolizione di un edificio di due piani. La Corte rileva che il tribunale, nella decisione del 5 novembre 1993, non ha autorizzato il ricorrente a demolire lui stesso la costruzione. Inoltre, salvo il pagamento delle spese giudiziarie, dal diritto interno non deriva alcun obbligo per il ricorrente, in qualità di creditore dell'obbligazione, di mettere a disposizione degli agenti della forza pubblica alcuno strumento.
- 69.** Per quanto concerne l'obbligo, per le autorità, di adottare le misure adeguate al fine di eseguire la sentenza del 5 novembre 1993, la Corte rileva che alla decisione in questione è stata apposta la formula esecutiva, il 23 novembre 1994 e che i primi tentativi d'esecuzione hanno avuto luogo subito dopo tale data, ovvero il 28 dicembre 1994 ed il 12 giugno 1995. Ogni volta, un ufficiale giudiziario ha ingiunto ai debitori di ottemperare alla suddetta decisione. In seguito alle azioni del ricorrente, il 30 aprile, il 12 luglio, il 30 agosto ed il 15 settembre 1996, un ufficiale giudiziario si è recato sul posto per procedere all'esecuzione ma senza riuscire nell'intento poiché il ricorrente non era presente. Ora, la

Corte osserva che nessuna disposizione di diritto interno impone la presenza del creditore, al momento dell'esecuzione di una decisione giudiziaria.

70. La Corte rileva inoltre che nessun tentativo di esecuzione è stato registrato nel 1997. Nuove ingiunzioni sono state notificate alla famiglia Tomoială il 27 febbraio ed il 12 marzo 1998, mentre ad una seconda decisione giudiziaria, datata 19 gennaio 1995, che ordinava la demolizione dello stesso immobile, era stata apposta la formula esecutiva. I vari tentativi d'esecuzione registrati nel 1998 sono rimasti infruttuosi a causa dell'assenza di strumenti idonei alla demolizione della costruzione in questione.
71. La Corte rileva che soltanto il 28 luglio 2000 un ufficiale giudiziario si è recato sul posto, accompagnato da agenti di polizia e da tecnici muniti delle macchine necessarie all'esecuzione. Secondo il Governo, l'esecuzione non è andata a buon fine a causa della manifesta opposizione dei debitori, che minacciavano di suicidarsi, immolandosi nel fuoco, ciò che d'altronde Nicolae Tomoială ha fatto. In seguito, non si è registrato nessun altro tentativo d'esecuzione, nonostante il fatto che il ricorrente proseguisse nei suoi tentativi. Il Governo sostiene che le autorità hanno così provato ad evitare un dramma simile a quello del 28 luglio 2000, tentando al contempo di convincere le parti a trovare un compromesso.
72. Tenendo conto degli obblighi incumbenti sulle autorità, depositarie della forza pubblica in materia di esecuzione, la Corte rileva che le autorità rumene non hanno inflitto alcuna sanzione ai debitori, per il mancato rispetto di decisioni giudiziarie definitive. Per di più, nessuna spiegazione soddisfacente viene fornita per giustificare il fatto che il primo tentativo adeguato di esecuzione risale al 28 luglio 2000, ovvero sei anni dopo la data nella quale alla decisione del 5 novembre 1993 era stata apposta la formula esecutiva, il 28 novembre 1994. Il ritardo delle autorità è tanto più deplorabile poiché esse erano tenute ad intervenire d'urgenza, in virtù dell'ordinanza cautelare, emessa il 6 agosto 1992, quando la costruzione in questione era appena stata iniziata (si veda il paragrafo 16, *supra*). Ora, l'ufficiale giudiziario che si era recato sul posto il 10 agosto 1992, aveva constatato solamente lo stato dei luoghi ed il fatto che i debitori non avevano risposto alla sua interpellanza.
73. Astenendosi per più di otto anni dal prendere le misure necessarie al fine di eseguire una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva, le autorità rumene hanno, nel caso in questione, privato di ogni effetto utile l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

### III. SULLE VIOLAZIONI ALLEGATE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N°1

74. Il ricorrente denuncia una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare e del suo domicilio, che deriverebbe dai fastidi provocati dal laboratorio di pasticceria, attivato nell'edificio costruito dalla famiglia Tomoială a 20 centimetri dalla sua abitazione e che occupava una parte del suo terreno. Tutto ciò nonostante le decisioni giudiziarie definitive, che sono tuttavia rimaste inefficaci. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione e l'articolo 1 del protocollo n° 1 alla Convenzione.
75. Tenuto conto delle conclusioni formulate al paragrafo 72 *supra*, la Corte conclude che tale doglianza deve essere dichiarata ricevibile, ma che non vi è luogo a decidere sul merito (si vedano, *mutatis mutandis* tra le altre, *Laino c. Italia* [GC], n° 33158/96, § 25, CEDU 1999-I, *Zanghì c. Italia* del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-C, p. 47, § 23, Chiesa Cattolica *della Année c. Grecia* del 16 dicembre 1997, *Recueil* 1997-VIII, § 50).

### IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

76. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

#### A. Danno

77. La parte ricorrente adduce un danno materiale e morale.  
Per quanto concerne il danno materiale, che consisterebbe nel mancato godimento di una parte del suo terreno e nei danni provocati dalla costruzione edificata illegalmente dai suoi vicini, il ricorrente richiede 50.000 euro ("EUR").  
Per quanto riguarda il danno morale, la Sig.ra Ruianu richiede 100.000 EUR, adducendo che la lite interminabile e l'impossibilità di far rispettare decisioni giudiziarie definitive hanno determinato in lei e nel suo defunto marito un sentimento d'incertezza e d'umiliazione che ha aggravato il loro stato di salute, così che il ricorrente è deceduto.
78. Il Governo ritiene che le pretese avanzate siano eccessive, che la Corte non ha preso in esame l'eventuale violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione, così che nessun pregiudizio potrebbe essere invocato come danno causato dal laboratorio di pasticceria e dal mancato godimento del terreno in questione. Inoltre, il Governo sostiene che l'eventuale constatazione di una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione costituirebbe di per sé un'equa soddisfazione sufficiente. Per quanto concerne il decesso del ricorrente e lo stato di salute della Sig.ra Ruianu, il Governo sottolinea l'assenza di qualsiasi nesso di causalità tra la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria e il danno addotto.
79. La Corte ritiene che il ricorrente e la sua vedova hanno subito un danno materiale a causa della mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie e un danno morale consistente in un profondo sentimento d'ingiustizia dovuto al fatto che, per più di otto anni, nonostante le decisioni giudiziarie definitive ed esecutive, essi non hanno goduto di una protezione effettiva dei loro diritti.
80. Tenuto conto delle suddette considerazioni, la Corte accorda alla Sig.ra Ruianu, a titolo equitativo, 10.000 EUR, sia per i danni materiali sia per i danni morali.

## **B. Spese legali**

81. La parte ricorrente richiede inoltre 2000 EUR per le spese legali sostenute tanto nella procedura interna quanto nella procedura davanti alla Corte.
82. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle sue spese legali soltanto nella misura in cui siano stabilite la realtà, la necessità ed il carattere ragionevole dell'ammontare di tali spese. Nel caso di specie e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri summenzionati, la Corte ritiene ragionevole la somma di 1000 EUR, tutte le spese comprese e la accorda alla ricorrente.

## **C. Interessi di mora**

83. La Corte ritiene appropriato determinare il tasso degli interessi di mora sulla base del **tasso marginale d'interesse praticato dalla Banca centrale europea** aumentato di tre punti percentuali.

## **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE**

1. *Dichiara*, all'unanimità, il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara*, per 6 voti contro 1, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. *Dichiara*, all'unanimità, che non vi è luogo ad esaminare le doglianze fondate sull'articolo 8 della Convenzione e sull'articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione;
4. *Dichiara*, per 6 voti contro 1,
  - a) che lo Stato convenuto deve versare alla vedova del ricorrente, nel termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lei rumeni, al tasso applicabile alla data del pagamento:
    - i) 10000 EUR (diecimila euro) per danni materiali e morali;
    - ii) 1000 EUR (mille euro) per spese legali;
  - b) che, dalla scadenza del termine suddetto e fino al versamento, i montanti dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello **marginale**

**d'interesse praticato dalla Banca centrale europea**, applicabile durante questo lasso di tempo, aumentato di tre punti percentuali;

5. *Rigetta*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

Redatta in francese e comunicata per iscritto il 17 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.

S. DOLLÉ  
Cancelliere

J.-P. COSTA  
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, ai sensi degli articoli 54 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione dissenziente della Sig.ra Thomassen.

S.D.

J.-P.C.

## **OPINIONE DISSENZIENTE DEL DELLA Sig.ra GIUDICE WILHELMINA THOMASSEN**

Nel presente caso, il ricorrente lamenta la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie, che ingiungevano ai suoi vicini di demolire la casa che avevano edificato in parte sul suo terreno. L'edificio aveva varcato il confine tra le due proprietà, occupando una porzione di terreno del ricorrente pari a 20 m di lunghezza e 0,90 m di larghezza. Un muro e una parte del tetto della casa si trovavano sul terreno del ricorrente.

Dalla fine dell'anno 1992, la famiglia vicina si è rifiutata di demolire l'edificio, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di fatto e di diritto, e ciò in tutte le fasi della procedura. La loro ultima opposizione all'esecuzione è stata rigettata da un giudizio del 7 gennaio 1999, confermata da una sentenza definitiva della Corte d'appello del 19 novembre 1999. Infine, un membro della famiglia vicina si è suicidato, quando le autorità nazionali si sono recate sul posto, il 28 luglio 2000, al fine di demolire l'edificio. In queste condizioni, l'ufficiale giudiziario ordinò il rinvio dell'esecuzione forzata, a data da destinarsi.

I miei colleghi della Camera ritengono che le autorità nazionali non abbiano preso le misure necessarie al fine di eseguire le decisioni giudiziarie, durante più di otto anni e, perciò, esse hanno privato il diritto all'accesso ad un tribunale, previsto dall'articolo 6 della Convenzione, di ogni efficacia.

Non posso aderire a questa conclusione.

Nella giurisprudenza della Corte, il "diritto all'esecuzione" è riconosciuto come un elemento del diritto all'accesso ad un tribunale.

Nel caso *Hornsby c. Grecia* (sentenza del 19 marzo 1997, *Recueil* 1997-II), la Corte ha dichiarato che "il diritto ad un tribunale"... sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inefficace a scapito di una parte.." (§40). Nel presente caso, dove le autorità nazionali non avevano voluto adempiere ad una sentenza giudizio pronunciata nei loro confronti, la Corte ha sottolineato che "la protezione effettiva della persona soggetta alla giurisdizione della cosa giudicata ed il ripristino della legalità implicano l'obbligo per l'amministrazione di conformarsi ad una sentenza giudizio o decreto pronunciato da una tale autorità giudiziaria." (§41).

Nel caso *Immobiliare Saffi c. Italia* (sentenza del 28 luglio 1999, *Recueil* 1999-V), l'esecuzione di una sentenza giudizio era impedita da una legge che dava al prefetto il potere, persino per nove anni, di non rispettare il termine previsto in tale sentenza giudizio per l'esecuzione.

Il presente caso si differenzia, a mio avviso, da tali sentenze.

Qui si tratta di una procedura tra due vicini. La sentenza giudizio non si rivolge alle autorità nazionali ma ad un individuo. Le autorità non hanno impedito l'esecuzione di tale sentenza giudizio. Il ricorrente ha invece rinunciato a presentare una domanda al fine di farsi autorizzare lui stesso a demolire il muro in questione, a spese dei suoi debitori, per motivi di salute e per l'impossibilità di farsi rappresentare da un membro della sua famiglia (§23).

Le autorità hanno esperito diversi tentativi per convincere i vicini del ricorrente a demolire la loro casa, mediante ordinanze, sentenze giudizi, ingiunzioni e visite degli ufficiali giudiziari sul posto. Infine, hanno tentato di demolire l'edificio con l'assistenza della polizia e accompagnate da tecnici muniti degli strumenti necessari.

Soltanto dopo il suicidio di un membro della famiglia vicina, l'esecuzione forzata è stata rinviata a data da destinarsi.

Le autorità nazionali avrebbero potuto fare di più, come ritiene la maggioranza?

La maggioranza della Camera si riferisce alla sentenza *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, laddove si afferma che la Corte ha il compito di esaminare se, nel caso di specie, le misure adottate dalle autorità rumene sono state adeguate e sufficienti. Nella sentenza citata, il diritto in questione era il diritto di un bambino e di sua madre a stare insieme. L'obbligo per uno Stato "di adottare le misure adeguate e sufficienti" scaturisce dall'articolo 8 della Convenzione che impone agli Stati obblighi positivi per garantire tale diritto.

Nel caso di specie il diritto in questione è un diritto attribuito dalla giurisdizione nazionale, di demolire la casa di un vicino. Tale diritto non è, a differenza dell'articolo 8, protetto dalla Convenzione.

A mio parere, ciò permette di concludere che i criteri desunti dalla sentenza *Ignaccolo-Zenide* non possono essere applicati in maniera assolutamente simile nel presente caso.

Non si può rimproverare alle autorità nazionali di essere rimaste inattive. Le sentenze giudici non erano facilmente eseguibili, nella misura in cui essi implicavano la demolizione di una casa di una famiglia che ha dato prova di una forte opposizione, come testimonia, d'altronde, la triste conclusione di questo caso. Non si può neanche rimproverare alle autorità nazionali di aver rinviato l'esecuzione dopo quell'evento. In tali circostanze, con dei turbamenti così gravi, dove una vita era già stata persa, tale rinvio non poteva essere ritenuto irragionevole, viste le diverse responsabilità che incombono sullo Stato.

Certo, il ricorrente non ha ancora ottenuto l'esecuzione. Ma il diritto di accesso a un tribunale non può obbligare uno Stato a far eseguire ogni sentenza giudizio di carattere civile, quale che sia e quali che siano le circostanze. Oltre all'insolvenza del debitore, altre ragioni possono privare una sentenza giudizio del suo effetto utile, senza che le autorità nazionali possano essere ritenute responsabili. Si potrebbe anche ritenere che, nel presente caso, le sentenze giudici non hanno necessariamente perso ogni loro utilità, poiché non si può escludere che soluzioni alternative alla demolizione immediata, che soddisfino i legittimi interessi del ricorrente, potrebbero ancora delinearsi, ad opera delle parti stesse o con l'assistenza dello Stato.

A mio avviso, le autorità nazionali non hanno impedito l'esecuzione delle sentenze giudizio e non si potrebbe rimproverare loro di essere rimaste inattive o indifferenti ai diritti del ricorrente. A mio parere, esse non hanno violato il diritto del ricorrente a vedere il suo caso ascoltato da un giudice.

La mia conclusione è che la Romania non ha violato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.